



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giergetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Emmano	Serrajotto
	Raffaele	Zanon

Segretario Antonio Menetto

n. 136 del 31 GEN. 2003

Oggetto:

Progetto regionale FAS
"Fitosanitari – Ambiente – Salute"



IL PRESIDENTE ON. Dott. GIANCARLO GALAN

~~Il Vice Presidente Assessore regionale per le Politiche sanitarie Fabio Gava, d'intesa con l'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura, il Commercio e l'Artigianato, Giancarlo Conta, e con l'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità Renato Chisso, riferisce quanto segue:~~

Il costante impiego dei prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo che extragratico, pone la necessità di adeguati interventi al fine di rendere tale impiego compatibile con la fondamentale esigenza di tutelare la salute della popolazione e salvaguardare il territorio da fenomeni dannosi per l'equilibrio ambientale ed idro-geologico.

I "prodotti fitosanitari" sono quei preparati industriali comunemente immessi in commercio, le cui caratteristiche e destinazione di impiego sono definite dall' art. 2 del D.L.gs. 17 marzo 1995 n° 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e dall'art. 2 del più recente DPR del 23 aprile 2001 n° 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".

Anche nella nostra Regione, in relazione alla particolare caratterizzazione del suo tessuto economico-produttivo, la problematica riguardante il corretto impiego dei prodotti fitosanitari assume una considerevole importanza.

A tal fine diventa indispensabile arrivare ad una conoscenza esatta delle dimensioni del fenomeno riguardante le attività di vendita ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari, con la conseguente possibilità di approntare interventi correttivi e di disciplina del settore tali da ridurre eventi e situazioni dannosi alla salute della popolazione e all'ambiente.

Significative a questo proposito sono le indicazioni previste dalla DGR n. 1261 del 20.04.1999: "Disposizioni in materia di gestione di rifiuti provenienti da attività agricole ed, in particolare, disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari".

In attesa di un intervento organico a livello regionale in materia, la Giunta Regionale ha recentemente approvato le DGR n° 622 del 22.03.2002, n° 2225 del 09.08.2002, n° 2417 del 13.09.2002 e n° 2431 del 13.09.2002 di attuazione del DPR n° 290/2001.

Mod. B - copia

Con tali provvedimenti si è inteso dare una serie di indicazioni per consentire la continuità commerciale e produttiva di molti operatori del settore in condizione di regolare esercizio delle corrispondenti attività.

Innanzitutto, con la DGR n° 622 del 22.03.2002 sono stati individuati i soggetti istituzionali che in ambito regionale sono preposti al rilascio dell'autorizzazione e dell'abilitazione alla vendita, dell'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari, nonché le modalità procedurali ad esse finalizzate.

Successivamente, a conclusione di una complessa attività di studio e di confronto con i soggetti istituzionali interessati, è stato approvato, con la DGR n° 2225 del 09.08.2002, il "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari", previsto dall'art. 42 comma 3, lettera b) del DPR n° 290/2001.

Tale delibera ha riproposto l'obbligatorietà, peraltro prevista dallo stesso Decreto, della compilazione del "Registro" da parte degli acquirenti e degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, tenuti ad annotare le tipologie e le modalità dei trattamenti di volta in volta eseguite con tali prodotti, in agricoltura o per attività svolte in ambito extragricolo.

Infine, con DGR n° 2417 del 13.09.2002 è stata prevista l'articolazione didattica dell'attività formativa di quanti intendono conseguire o rinnovare l'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, mentre con la DGR n° 2431 del 13.09.2002 sono stati approvati il bando ed il finanziamento per l'avvio delle azioni formative da rivolgere agli imprenditori agricoli ed agli altri operatori che aspirano a conseguire l'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari.

E' ora necessario accorpate in un unico testo documentale non solo i provvedimenti già adottati in ordine alla modulistica, ma anche le disposizioni relative agli obiettivi da raggiungere nei settori di attività del commercio, vendita ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari, all'attività formativa, al piano di controllo, all'individuazione dell'autorità regionale incaricata di gestire la banca dati, individuando le risorse da impegnare per assicurare una completa attuazione nella nostra Regione delle indicazioni contenute nel D.Lgs n° 194/95 e nel DPR n° 290/2001.

La modulistica viene infatti ripresa nel progetto - proposto con il presente provvedimento - in quanto è stata recentemente rivista e corretta sulla scorta delle osservazioni evidenziate nel corso di appositi incontri con i rappresentanti delle Aziende UU.LL.SS.SS. e delle Associazioni di categoria.

In tal modo si concretizzerà un sistema completo ed organico di intervento e coordinamento regionale all'interno delle attività afferenti all'impiego dei prodotti fitosanitari.

Attraverso la proposizione del Progetto Regionale FAS "Fitosanitari - Ambiente - Salute" si intende in particolare privilegiare gli aspetti della formazione e della responsabilizzazione, nella prospettiva di diffondere modalità operative improntate all'autocontrollo da parte degli operatori.

Non va dimenticato infatti che la recente normativa sull'"autocertificazione" prevista dal DPR n° 445/2000 e quella sull'"autocontrollo" prevista dal D.Lgs n° 155/97, pongono in primo piano rispettivamente la responsabilità di ogni persona nel dichiarare dati relativi al proprio status personale e professionale e quella dell'impresa o dell'operatore nel precisare, in ogni fase del processo produttivo, le procedure di sicurezza adottate per garantire la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

Ciò posto, si ritiene che tramite una capillare e costante informazione e formazione degli utilizzatori e dei venditori si possano conseguire risultati migliori nell'ambito della prevenzione dei rischi sanitari legati all'uso dei prodotti fitosanitari.

Il Progetto FAS, parte integrante della presente deliberazione, rappresenta un modello operativo da trasferire nell'ambito territoriale regionale, costituendo una guida di riferimento per quanti, istituzioni e soggetti privati o associativi - ai vari livelli di responsabilità - sono chiamati ad attuare nella nostra Regione le disposizioni conseguenti all'emanazione del DPR n° 290/2001.

È inoltre opportuno prevedere che questo Progetto venga seguito durante le sue varie fasi attuative da un organismo di vigilanza e di intervento propulsivo e per tale motivo si ritiene necessario procedere alla costituzione del "Comitato Tecnico Progettuale" (CTP) che dovrà operare affinché siano puntualmente raggiunti gli obiettivi prefissati, anche attraverso la formulazione, in corso d'opera, di proposte integrative e la presentazione di strumenti correttivi all'impianto progettuale iniziale.

IL PRESIDENTE ON. Dott. GIANCARLO GALAN

~~Il Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura, Commercio ed Artigianato, Giancarlo Conta e con l'Assessore all'Ambiente e alla Mobilità, Renato Chisso, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.~~

LA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE ON. Dott. GIANCARLO GALAN

~~Udito il relatore incaricato, Vice Presidente Assessore alle Politiche sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.~~

Vista la L. n° 833 del 23.12.1978.

Vista la L.R. n° 64 del 24.12.84, art.2.

Vista la L.R. n° 56 del 14.09.94.

Visto il D.Lgs. n° 502 del 30.12.1992, art. 7 ter.

Visto il D.Lgs. n° 194 del 17.03.1995.

Vista la L.R. n° 5 del 03.02.1996.

Visto il DPR n° 290 del 23.04.2001 ed in particolare l'art. 42, c. 3, lettera b).

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1261 del 20.04.1999.

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 622 del 22.03.2002, n° 2225 del 09.08.2002, n° 2417 del 13.09.2002 e n° 2431 del 13.09.2002.

Visto il Decreto 09.08.2002 del Ministro della Salute.

Viste le indicazioni, espresse dall'apposito Gruppo di studio e documentate agli atti presso la Direzione Regionale Prevenzione.

DELIBERA

1. Di approvare il Progetto Regionale FAS "Fitosanitari - Ambiente - Salute" allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. Di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la determinazione degli importi di spesa complessivamente necessari e l'individuazione dei capitoli di bilancio per la relativa imputazione di spesa.
3. Di pubblicare integralmente e con urgenza nel BUR la presente Deliberazione al fine di consentire un'adeguata e tempestiva attuazione degli adempimenti già previsti con le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 622 del 22.03.2002, n° 2225 del 09.08.2002, n° 2417 del 13.09.2002.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
dr. Antonio Menetto

Il Presidente
on. dr. Giancarlo Galan



DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l'impegno di €. _____ sul capitolo _____

del bilancio di previsione per l'esercizio _____ al n. _____ (art. 43 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39)

Venezia, _____

136
IL

31 GEN. 2003

DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
Servizio Igiene Pubblica



Gennaio 2003

CE

INDICE

PREMESSA-----	pag. 3
GLI OBIETTIVI DEL FAS ED I RELATIVI MODELLI OPERATIVI-----	pag. 4
IL COMITATO TECNICO PROGETTUALE (CTP)-----	pag. 7
LE ABILITAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI-----	pag. 8
a) autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti: la domanda ed il certificato di autorizzazione-----	pag. 9
b) abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti: la domanda per il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione e il certificato di autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari-----	pag. 14
c) autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari-----	pag. 17
LA FORMAZIONE-----	pag. 18
a) il corso di formazione per venditori di prodotti fitosanitari-----	pag. 18
b) l'attività di aggiornamento per operatori delle strutture sanitarie-----	pag. 21
IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI-----	pag. 22
IL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SUL COMMERCIO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI-----	pag. 32
a) il controllo sul commercio dei prodotti fitosanitari-----	pag. 33
b) il controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari-----	pag. 34
L'AUTORITÀ REGIONALE-----	pag. 36
LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE-----	pag. 37



PREMESSA

La problematica connessa all'impiego dei prodotti fitosanitari in molteplici settori (agricolo ed extragricolo), assume una rilevanza sul piano sanitario, in considerazione del potenziale pericolo di contaminazioni da contatto con le sostanze componenti i prodotti in questione e dei danni alla salute che nel tempo possono insorgere in conseguenza delle eccessive e perduranti esposizioni al prodotto.

Significativa è, a tal proposito, la tendenza della legislazione in materia di prodotti fitosanitari a considerare in modo preponderante gli strumenti e le procedure finalizzate a garantire il fondamentale bene della salute, oltre che a prevenire danni all'ambiente, in particolare al patrimonio idrogeologico.

In tale contesto non va' sottovalutato il ruolo che riveste un'adeguata educazione dell'operatore impegnato nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, sia in relazione alla salute dello stesso operatore, sia ancor più in riferimento alla corrette modalità d'uso del prodotto fitosanitario quale garanzia sul piano alimentare, considerando che ogni singolo trattamento è diretto a determinare la qualità delle derrate destinate al consumo animale ed umano.

Vanno pertanto evidenziate le più recenti iniziative che la Regione Veneto ha già adottato per assicurare ai vari operatori coinvolti nell'ambito delle attività di vendita e utilizzazione dei prodotti fitosanitari lo svolgimento delle stesse in modo responsabile e controllato, nel rispetto delle previsioni normative statali.

Il D.Lgs. n° 194/95 e successivamente il DPR n° 290/2001 rispondono alla fondamentale esigenza di assicurare, a partire dalla fase di sperimentazione del prodotto fitosanitario, della sua registrazione fino all'ultimo stadio della sua utilizzazione, le necessarie autorizzazioni al fine di precostituire, attraverso procedure adeguate, vari strumenti di controllo.

La stessa normativa prevede adeguati interventi formativi, nell'intento di educare gli stessi operatori coinvolti ad adottare misure di prevenzione degli eventi e delle situazioni in grado di nuocere alla salute umana e di procurare danno all'ambiente.

Il Progetto FAS "Fitosanitari-Ambiente-Salute" viene proposto quale strumento di raccordo tra le varie strutture regionali (preposte alla tutela ambientale, della salute e alle attività agricole) e le altre istituzioni territoriali quali le Aziende Sanitarie, l'ARPAV, gli Ispettorati Agrari, le Associazioni di categoria, in vista della realizzazione sul territorio regionale di una serie di iniziative integrate, orientate all'assunzione di comportamenti e metodiche da seguire nello svolgimento delle attività di commercio, impiego e controllo dei prodotti fitosanitari.



OBIETTIVI DEL FAS ED I RELATIVI MODELLI OPERATIVI

Con il Progetto Regionale FAS "Fitosanitari - Ambiente - Salute", si intende conseguire i seguenti obiettivi:


- ⇒ raccogliere le disposizioni contenute nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 622 del 22.03.2002, n° 2225 del 9.08.2002 e n° 2417 del 13.09.2002, attraverso precisazioni e aggiustamenti per completare le modalità operative e la documentazione, già previste nelle disposizioni regionali sopra richiamate;
- ⇒ realizzare, partendo dalle attività formative previste dalla normativa statale, un adeguato sistema di informazione ed educazione dei soggetti coinvolti nel complessivo fenomeno delle attività di vendita ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e degli operatori delle strutture sanitarie;
- ⇒ definire il Piano regionale annuale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari (P.Re.Fit), in sintonia con quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs n° 194/95, dai successivi decreti ministeriali attuativi ed in armonia con il Piano triennale di controllo;
- ⇒ individuare e costituire l'Autorità Regionale prevista dall'art. 42, c. 1 del DPR n° 290/2001 e dall'art. 2 del D.M. della Salute del 09.08.2002, per la raccolta dei dati di vendita e produzione dei prodotti fitosanitari;
- ⇒ costituire una "banca dati" sul presupposto di un sistema informatizzato di raccolta e di gestione degli stessi;
- ⇒ avviare iniziative di diffusione dell'informazione al pubblico e di promozione in merito agli interventi adottati in tale ambito, anche attraverso il sito istituzionale della Regione e l'organizzazione di giornate di studio.

Al fine di una migliore comprensione del Progetto vengono illustrati nelle pagine seguenti lo schema complessivo del Progetto (organigramma) ed i relativi ambiti operativi (moduli).

Nelle pagine seguenti vengono illustrati:

- lo schema complessivo del progetto;
- gli ambiti operativi (moduli) del progetto.





AMBITI OPERATIVI - MODULI

1. Modulistica
2. Attività formativa e di aggiornamento
3. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari
4. Piano annuale di controllo - Piano Triennale
5. Informazione e comunicazione (sito internet)
6. Laboratorio per campionamenti
7. Banca dati
8. Collegamento e trasmissione dati ai Ministeri



COMITATO TECNICO PROGETTUALE (CTP)

Poiché la realizzazione del FAS dovrà essere adeguatamente sostenuta durante le sue varie fasi è necessario prevedere la costituzione del Comitato Tecnico Progettuale (CTP) per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la formulazione di proposte integrative e di strumenti correttivi.

Il CTP sarà composto dagli stessi partecipanti al Gruppo di lavoro che ha determinato il risultato fin qui raggiunto per l'attuazione del DPR n° 290/2001 nella nostra Regione.

Insediato all'interno della Direzione Regionale Prevenzione, il Gruppo di lavoro è stato impegnato in molteplici riunioni (i cui lavori sono documentati agli atti Servizio Igiene Pubblica della Direzione Regionale citata), fin dall'autunno del 2001, all'indomani dell'emanazione del DPR n° 290/2001.

Il Comitato risulta così composto :

<i>COMPONENTE</i>	<i>STRUTTURA DI APPARTENENZA</i>	<i>RUOLO ALL'INTERNO DEL COMITATO</i>
dr.ssa Giovanna Frison	Direzione Regionale Prevenzione Responsabile del Servizio Igiene Pubblica	Responsabile del Progetto Regionale FAS
dr. Giambattista Montanari	Azienda ULSS n° 22 -Dipartimento di Prevenzione-	Medico
dr.ssa Susanna Lessi	ARPAV - Centro Meteorologico di Teolo-	Agronomo informatico
dr.ssa Francesca Daprà	ARPAV -Dipartimento Provinciale di Verona-	Chimico
Sig. Paolo Sancassani	Segreteria Regionale al Settore Primario -Servizio Fitosanitario-	Fitopatologo
Sig. Luigino Granziera	Azienda ULSS n° 7 -Dipartimento di Prevenzione-	Tecnico della Prevenzione
Sig. Giorgio Lanza	Azienda ULSS n° 21 -Dipartimento di Prevenzione-	Tecnico della Prevenzione
Sig. Franco Santacatterina	Azienda ULSS n° 4 -Dipartimento di Prevenzione-	Tecnico della Prevenzione
dr. Ulderico Signorini	Direzione Regionale Prevenzione -Servizio Igiene Pubblica-	Coordinatore

LE ABILITAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI

L'avvio di un sistema organizzativo e funzionale nel settore dell'attività di commercio ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari in ambito regionale è coinciso con la individuazione da parte della Giunta Regionale delle autorità preposte al rilascio delle certificazioni (abilitazioni ed autorizzazioni), che la normativa prevede come necessari presupposti allo svolgimento delle stesse attività.

Le modalità procedurali che consentono il rilascio di detti certificati e l'attività formativa connessa sono state previste con le DGR n° 622 del 22.03.2002, n° 2225 del 09.08.2002, n° 2417 del 13.09.2002.

Di seguito vengono individuate le autorità istituzionali competenti al rilascio dei certificati di abilitazione e di autorizzazione alla vendita e dei certificati di autorizzazione all'impiego di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Vengono altresì riportati i modelli di domanda che dovranno essere presentati dagli interessati, nonché i fac-simili dei relativi certificati che verranno rilasciati dalle Aziende ULSS e che sono stati rivisti sulla scorta delle osservazioni provenienti dalle stesse Aziende Sanitarie.

a. Autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Ogni esercizio di vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti deve essere autorizzato, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPR n° 290/2001.

L'autorizzazione al commercio e alla vendita, sulla base della previsione di cui alla DGR n° 622 del 23.3.2002, è rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, in relazione al Comune in cui è ubicato l'esercizio stesso.

A tal fine, l'interessato - legale rappresentante dell'impresa commerciale - dovrà presentare la relativa domanda al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione utilizzando il modello "*Domanda di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*".

La presentazione della domanda dovrà avvenire nel rispetto della legislazione sul bollo.

Il Dipartimento di Prevenzione competente effettuerà quindi una verifica dell'idoneità dei locali da adibire alla vendita ed accerterà che il titolare dell'impresa, o la persona preposta all'esercizio commerciale e di vendita, sia in possesso del relativo certificato di abilitazione.

Il conseguente rilascio dell'autorizzazione, nel termine di 60 gg. dalla richiesta, avverrà utilizzando il modulo "*Certificato di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*".

n. del
136 del 31 GEN 2003
bollo

Domanda per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita
dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

AI DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
dell'Azienda ULSS n°.....

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a aprov.....il.....
e residente a.....prov.....in via.....n°.....
nella sua qualità di responsabile legale della ditta:.....
(nome della Ditta)
.....
con sede legale nel Comune di.....via.....
Cod. fiscale n° PartitaIVA.....
n° telefonico.....

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
classificati:

- Molto tossici
- Tossici
- Nocivi
- Irritanti
- Non classificati

presso i locali di deposito/di vendita situati in via
.....
del /dei Comune/i di
.....



136 del 31 GEN. 2003

A tal fine dichiara che il Responsabile della vendita è il Sig./Sig.ra :

.....
(nome e cognome)

in possesso del relativo certificato di abilitazione rilasciato dall'Azienda ULSS n°:

.....

Allega:

1. Planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei locali da adibire alla vendita e al deposito di prodotti fitosanitari.
2. Dichiarazione di assunzione dell'incarico da parte del responsabile addetto alla vendita presso gli stessi locali sottoscritta dallo stesso in caso di persona diversa dal richiedente.
3. Copia del certificato di agibilità dei locali.
4. Marca da bollo per il rilascio del certificato.

Firma del richiedente

.....

Luogo e data



n. del

1 3 6

3 1 GEN. 2003

Azienda ULSS n.....
- Dipartimento di Prevenzione -

Certificato di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

(artt. 21 e 22 del DPR n° 290 del 24.04.2001)

- Vista la domanda presentata in data.....
- Visto il certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari rilasciato al sig./sig.ra
il giorno, ai sensi dell'art. 23 del DPR n° 290/2001;
(data)
- Visto l'esito dell'accertamento igienico-sanitario dei locali di vendita,

SI AUTORIZZA

il sig. / la sig.ra.....
(nome) (cognome)

nato/a a..... il

e residente a
(Comune)

in Via/piazza.....n.....

nella sua qualità di:

- responsabile legale
oppure
- institore o procuratore

della ditta.....
(vedere denominazione riportata nella relativa domanda)

con sede legale nel Comune di Via.....

Cod. fisc..... Partita IVA.....

al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n° 290 del 23.04.2001 per le seguenti categorie di prodotti:

- Molto tossici Irritanti
- Tossici Non classificati
- Nocivi

nei locali siti in Comune di Via



b. Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

L'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari viene rilasciata sul presupposto del possesso del certificato di abilitazione alla vendita degli stessi prodotti (art. 21, c. 3 del DPR n° 290/2001).

A tal fine, ai sensi dell'art. 23 dello stesso DPR, con DGR n° 622 del 23.03.2002, la Giunta Regionale ha individuato nel Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS di residenza la competenza al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Il soggetto interessato al rilascio dell'abilitazione dovrà presentare la relativa richiesta al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente utilizzando l'apposito modello, specificando eventualmente il possesso del titolo di studio (art.23, comma 5 del DPR n° 290/2001) che consente di poter essere esonerati dall'obbligo della valutazione.

La presentazione della domanda dovrà avvenire nel rispetto della legislazione sul bollo.

Il rilascio del certificato di abilitazione presuppone la partecipazione al corso obbligatorio previsto dall'art. 27 del DPR n° 290 del 23.04.2001.

Sono esentati dalla partecipazione al corso i soggetti di cui all'art. 23 comma 5 e, in seguito alla sentenza n° 6914/2002 del TAR del Lazio, sono da comprendere tra gli esentati anche gli agrotecnici.

Le modalità di partecipazione e le caratteristiche di organizzazione del corso sono illustrate nel paragrafo dedicato alla formazione.

Nel termine di 30 giorni dalla conclusione del corso ed in seguito alle operazioni di valutazione prescritte dall'art. 23 del DPR n° 290/2001, viene rilasciato al richiedente il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari da parte dell'Azienda ULSS presso cui è stata presentata la domanda di abilitazione, secondo il modello appositamente predisposto.

Per il rilascio di detto certificato, il richiedente dovrà corrispondere all'azienda competente l'importo di Euro 26, di cui al numero 61 del Tariffario Unico Regionale, approvato con DGR n° 3888 del 31/12/2001.

Il certificato ha validità quinquennale e deve essere rinnovato alla scadenza con le stesse modalità.



1 36 del 1 GEN. 2003

bollo

Domanda per il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e richiesta di partecipazione al corso di formazione previsto dagli artt. 23 e 27 del DPR n° 290/2001
(da presentare anche in caso di rinnovo del certificato di abilitazione)

AL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
dell'Azienda ULSS n°.....

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov..... il
data di nascita
e residente a in via
Comune

CHIEDE,

ai sensi degli artt. 23 e 27 del DPR n° 290/2001,

(barrare una sola casella)

- il rilascio del certificato di abilitazione
(oppure)
 - il rinnovo del certificato di abilitazione
- alla vendita di prodotti fitosanitari.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

(barrare una sola casella)

- di essere in possesso del titolo di studio
e di essere pertanto esonerato dall'attività formativa obbligatoria prevista dall'art.
27 del DPR n° 290/2001.
(oppure)
- di aver frequentato il corso obbligatorio presso
- di dover frequentare il corso obbligatorio previsto dall'art. 27 del DPR n°
290/2001 e pertanto formula contestuale richiesta di partecipazione alla relativa
attività formativa.


Allega:

1. 2 foto tessera;
2. marca da bollo per il rilascio del certificato.

Firma del richiedente

Luogo e data.....





136 del 31 GEN. 2003 bollo

Azienda ULSS n.....
- Dipartimento di Prevenzione -

Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti a prodotti fitosanitari
(art. 23 DPR n° 290 del 23.04.2001)

(barrare una sola casella)

Vista la valutazione positiva conseguita a conclusione dell'apposito corso previsto dall'art. 27 del DPR n. 290/2001 presso in data.....;

(oppure)

Tenuto conto del requisito posseduto ex art. 23, comma 5, del DPR n° 290/2001,

SI CERTIFICA CHE

il/la sig./sig.ra nome cognome

nato/a a il e residente a

.....in Via/piazzan.....;

E' ABILITATO/A

alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 23 del DPR n° 290 del 23.04.2001.

IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Luogo e data.....

Il certificato ha validità di cinque anni dalla data di rilascio



n. del
136 31 GEN. 2003

c. Autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari

L'acquisto di prodotti fitosanitari è consentito soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione, prevista dall'art. 25 del DPR n° 290/2001.

Gli interessati dovranno presentare specifica domanda in bollo e, in base alle disposizioni attuative approvate con la DGR n° 622 del 23.03.2002, l'autorizzazione è rilasciata dagli Ispettorati Regionali per l'Agricoltura.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, gli utilizzatori dovranno frequentare un corso di formazione/aggiornamento, secondo i criteri indicati dall'art. 27 del DPR n° 290/2001.


Il corso, che verrà organizzato preferibilmente su base provinciale in relazione alle specifiche esigenze territoriali, seguirà modalità operative definite dalla Direzione Regionale Politiche Agricole Strutturali in accordo con le Aziende ULSS.

I soggetti esentati, indicati al comma 3 dell'art. 27 del DPR n° 290/2001, non sono tenuti alla frequenza al corso.

Verificato il possesso dei requisiti previsti da parte del richiedente, l'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura della provincia di competenza rilascerà l'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari.

In attesa dell'avvio dell'attività formativa suddetta potrà essere consentito l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti da parte dei titolari di autorizzazioni nel frattempo scadute, attraverso la proroga della validità delle stesse, fino allo svolgimento dei nuovi corsi.

Le modalità attuative dei corsi, la composizione del corpo docente e della commissione per l'accertamento finale, oltre alle modalità di svolgimento di quest'ultimo, nonché la proroga delle autorizzazioni scadute, saranno fissate dalla Giunta regionale attraverso opportuni provvedimenti predisposti dalla Segreteria Regionale Settore Primario.



FORMAZIONE

a. Corso di formazione per venditori di prodotti fitosanitari

Con DGR n° 2417 del 13 Settembre 2002 la Giunta Regionale ha previsto l'articolazione didattica dei corsi per venditori di prodotti fitosanitari, l'organizzazione e la gestione degli stessi, le sedi di svolgimento.

L'attività formativa prevista dall'art. 27 del DPR n° 290 è obbligatoria al fine di conseguire la valutazione necessaria per il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, come previsto nel paragrafo relativo all'abilitazione.

L'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari, - così come previsto dalla DGR n° 622 del 22.03.2002 - è rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente nel cui territorio si trova la rivendita o il deposito.

L'interessato all'ottenimento del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari dovrà frequentare apposito corso sulla base di specifica richiesta presentata all'Azienda ULSS di residenza.

Per consentire la razionale organizzazione del corso e allo scopo di individuare le sedi delle Aziende ULSS più idonee allo svolgimento dello stesso sul territorio regionale, ciascuna Azienda ULSS procederà ad un'accurata rilevazione della domanda formativa da soddisfare, tenendo conto dei certificati di abilitazione già scaduti e delle richieste di nuovi certificati.

In seguito alla suddetta rilevazione, si procederà alla individuazione delle sedi del corso attraverso un accordo interaziendale su base provinciale, oppure - se del caso - alla attivazione del corso a livello aziendale.

Al termine del corso il candidato è ammesso al colloquio finale e, sulla base dell'esito positivo di quest'ultimo, è rilasciato il certificato di abilitazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS di residenza, presso la quale aveva in precedenza presentato l'apposita domanda.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS sono stati indicati quali sedi dei corsi in quanto più rispondenti alle esigenze di tutela e prevenzione igienico-sanitarie insite nell'iniziativa di formazione rivolta ai venditori di prodotti fitosanitari.

Tale scelta intende assecondare le urgenti richieste per il rinnovo ed il rilascio delle autorizzazioni avanzate negli ultimi tempi da molti operatori del settore, pur rilevando che l'art. 27 del DPR n° 290/2001 consente l'organizzazione dei corsi in argomento anche da parte di soggetti privati.

Dopo questa prima fase, da considerarsi transitoria, potranno comunque essere attivati corsi per venditori di prodotti fitosanitari anche da parte di altri soggetti.

Il programma didattico del corso consisterà nella trattazione degli argomenti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 23 del DPR n° 290/2001 e nella illustrazione del "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari", al fine di favorire la diffusione.



D.
136

31 GEN. 2003

Il corso si articolerà in 9 ore di lezione, con l'obbligo di frequenza. Non saranno ammessi alla valutazione coloro che hanno frequentato un numero inferiore di ore.

Le ore di lezione saranno svolte da esperti dei Dipartimenti di Prevenzione e del Servizio Fitosanitario Regionale, in considerazione delle competenze individuabili, nei rispettivi ambiti istituzionali, all'interno delle medesime strutture.

Pertanto, visti gli argomenti elencati all'art. 23 del DPR n° 290/2001, le lezioni del corso verranno affidate a:

- esperti in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e del lavoro, appartenenti al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende ULSS coinvolte nello svolgimento del corso;
- un esperto del Servizio Fitosanitario Regionale.

La Commissione valutatrice, prevista dal comma 2 dell'art. 23 del DPR n° 290/2001, è composta dal Direttore del Dipartimento o suo delegato e da un rappresentante del Servizio Fitosanitario Regionale, designato dal Responsabile della Struttura stessa.

In ogni caso, ciascuna Azienda ULSS individuata quale sede del corso curerà tutti gli aspetti amministrativi e contabili necessari per la realizzazione del corso, quali:

- la fissazione e riscossione delle quote di iscrizione (per la copertura del costo per la docenza, di ogni altra spesa per l'organizzazione e per il funzionamento della commissione per la valutazione finale);
- la corresponsione del compenso ai docenti e ai membri della commissione per il colloquio previsto al termine del corso;
- la trasmissione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS dei nominativi relativi ai soggetti che hanno superato la prova finale, in relazione alla loro residenza;
- la predisposizione di ogni altra iniziativa amministrativo-contabile indispensabile per assicurare la regolare procedura degli adempimenti necessari secondo la vigente normativa statale e regionale.

Nella fissazione della quota di iscrizione da richiedere ai frequentanti l'attività formativa sono stati considerati alcuni elementi, quali:

- a) la particolare natura del corso;
- b) la necessità di favorire un'adeguata collaborazione tra le Aziende Sanitarie che di volta in volta sono coinvolte nell'iniziativa;
- c) la necessità di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'organizzazione del corso.

Vengono pertanto fissati i seguenti importi unitari desunti in parte dal Tariffario Unico Regionale, di cui alla DGR n° 3888 del 31.12.2001, in parte dalle indicazioni normative regionali, in riferimento alla tipologia di analoga attività formativa svolta in ambito regionale.



n. 136 del 31 GEN. 2003

Costo per ora e per partecipante	10,00 euro (prestazione n° 23 del tariffario)
Compenso per ogni ora di docenza	77,00 euro (valore medio prestazione n° 25 del tariffario)
Compenso ai componenti della Commissione per la valutazione finale	154,94 euro (corrispondente al gettone previsto dall'art. 2 della L.R. 24.12.84 n° 64)

La predisposizione organizzativa del corso, in relazione alla consistenza della domanda formativa da soddisfare, dovrà essere tale da non preconstituire situazioni con risultanze negative nella gestione economico-finanziaria dell'iniziativa.

Dovranno prevedersi i costi di gestione dell'attività formativa (consumi ed uso dei locali) e di amministrazione per il buon funzionamento e per l'efficacia dell'intervento didattico-formativo.

A conclusione dell'attività formativa ciascuna Azienda ULSS sede del corso predisporrà adeguata rendicontazione economico-finanziaria relativa all'organizzazione del corso, in modo che siano evidenziati gli importi in esubero.

Tali importi verranno utilizzati per lo svolgimento su base interaziendale o in ambito regionale di manifestazioni e di iniziative rientranti nell'ambito del progetto FAS.



“REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI”

Il “Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari” è previsto dall’art. 42, c.3, lettera b) del DPR n° 290/2001 che prescrive l’obbligo della sua compilazione da parte di tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, riprendendo così l’idea del precedente “Quaderno di campagna”.

Il “Registro dei trattamenti” è un modello cartaceo composto da più schede riproducibili, approntate in modo tale che Aziende agricole, ditte od Enti che utilizzano prodotti fitosanitari a qualsiasi fine, provvedano alla puntuale annotazione di ogni trattamento eseguito con gli stessi prodotti.

Poiché le singole schede del “Registro” dovranno essere opportunamente sottoscritte con firma da parte del proprietario del fondo trattato con prodotti fitosanitari, non sono ammissibili altre forme di annotazioni, se non quelle riportate sulle schede.

Approvato con DGR n° 2225 del 09.08.2002, il “Registro” dovrà essere conservato obbligatoriamente dagli utilizzatori che dovranno utilizzare le specifiche schede, al fine di annotare i dati riguardanti il trattamento effettuato.

La compilazione del “Registro” corrisponde all’esigenza di disporre di un ampio quadro dei dati relativi all’incidenza dell’impiego dei prodotti fitosanitari da parte dell’azienda agricola o dell’utilizzatore in generale.

Si sottolinea in particolare che dai dati rilevabili dal “Registro” saranno desumibili indicazioni utili circa:

- l’appropriatezza dei metodi seguiti e delle sostanze effettivamente impiegate, tenuto conto della coltura trattata e del risultato atteso;
- le ricadute sull’ambiente;
- l’adozione di misure sanitarie preventive in generale o specifiche;
- l’intervento di primo soccorso più opportuno.

I criteri adottati nella redazione delle schede del “Registro” sono orientati verso le seguenti finalità:

- obbligatorietà generalizzata di compilazione da parte dei soggetti che impiegano prodotti fitosanitari, con le eccezioni previste dalla vigente normativa per specifiche categorie di utilizzatori, questi ultimi individuabili nelle aziende agricole tenute alla compilazione del “Registro di magazzino e dei trattamenti” di cui alla DGR del 17.11.2000 n° 3623 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplicità di compilazione;
- coerenza con le esigenze di salvaguardia della salute fisica degli operatori impegnati nei vari trattamenti con prodotti fitosanitari e di difesa e tutela ambientale;
- compatibilità ed armonizzazione con i programmi di rilevazione, monitoraggio, elaborazione dei dati relativi ad incidenti, situazioni e fattori di rischio per la salute e l’ambiente, nonché con i piani di controllo sulle attività di vendita ed impiego di prodotti fitosanitari, così come previsto dai Decreti Ministeriali che annualmente disciplinano la materia delle verifiche;
- effettiva attuazione della prassi di compilazione del “Registro”, al fine di favorire atteggiamenti diffusi di responsabilizzazione che l’uso dei prodotti fitosanitari comporta.



Allegato alla dgr

n. del

1.3.6. 31 GEN. 2003

Sulla scorta delle osservazioni espresse dalle Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli sono state modificate alcune parti e perfezionati alcuni elementi del "Registro".

Il nuovo modello di "Registro dei trattamenti" indica in tre anni l'obbligo di conservazione delle schede che lo compongono e ciò a motivo di un utilizzo dei dati registrati per scopi ambientali e sanitari, oltre che al fine di assecondare il raccordo con altri adempimenti – quali l'attività di controllo prevista dal D.Lgs n° 194 del 17.03.1995 – indicati dalla normativa in materia.

Pertanto, considerato l'obbligo di tenuta del "Registro" a partire dal 1° gennaio 2003, le schede relative allo stesso anno dovranno essere conservate fino al 31.12.2006.

La veste grafica definitiva del "Registro" e le relative schede sono disponibili, sia per consultazione che per la stampa, all'indirizzo Internet:

<http://www.regione.veneto.it/settori/documento.asp?DocID=1327>

Le aziende impegnate nella misura 6 Agroambiente azione Agricoltura Integrata del Piano di Sviluppo Rurale di cui al Regolamento CE n° 1257/99, in quanto obbligate alla compilazione del "Registro di magazzino e dei trattamenti" approvato con DGR n° 3623 del 17.11.2000 e successive integrazioni, vengono esentate dalla compilazione del nuovo "Registro", in quanto gli obblighi previsti in detto Regolamento già comprendono gli adempimenti da rispettare nella compilazione delle schede del "Registro".

Sono altresì esonerate dalla tenuta del "Registro" coloro che effettuano trattamenti fitosanitari ad uso domestico e per autoconsumo, nonché coloro che sono tenuti alla compilazione di altri registri, sempre che in questi sia possibile trasferire adeguatamente tutte le informazioni richieste dal "Registro dei trattamenti".

Nel caso che detti registri non prevedano l'inserimento dei dati richiesti con il "Registro dei trattamenti", dovranno essere opportunamente integrati, al fine di rispondere completamente alle previsioni di cui al comma 3 lettera b) art. 42 del DPR n° 290 del 23.04.2001 e alle disposizioni contenute nella DGR n° 2225 del 09.08.2002.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. n° 4 di Thiene, n° 7 di Pieve di Soligo e n° 21 di Legnago si attiveranno per ricevere informazioni e dati sull'andamento e sulle modalità di effettiva tenuta del "Registro" su tutto il territorio regionale.

Le indicazioni che le suddette Aziende U.L.S.S. forniranno potranno consentire successivamente di predisporre interventi correttivi per migliorare l'efficacia del risultato atteso con l'approvazione del "Registro".

Ulteriori elementi, necessari a meglio definire le competenze dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS n° 4, n° 7, e n° 21 in ordine alla attuazione del "Registro dei trattamenti", saranno indicati lungo il percorso della fase operativa del Progetto FAS.



Allegato alla dgr

156

del

31 GEN. 2003



REGIONE VENETO

REGISTRO DEI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

(DPR 23 aprile 2001 n° 290 - art. 42)



NOTE GENERALIn.
1 3 6del
3 1 GEN. 2003

• Il registro completo dei trattamenti, è composto da:

- scheda A - "Dati anagrafici azienda/ente"
- scheda B - "Trattamenti con prodotti fitosanitari" uso agricolo
- scheda C - "Trattamenti con prodotti fitosanitari" uso extragratico (aree non adibite alla produzione agricola).
- scheda D - "Trattamenti su derrate vegetali immagazzinate"
- scheda E - "Trattamento con prodotti fitosanitari effettuato da contoterzista"

• Ciascuna scheda rappresenta un modello utilizzabile e riproducibile in copia fotostatica da ciascun titolare dei trattamenti.

• Le allegate schede hanno validità annuale.

• All'inizio di ogni anno vanno fotocopiate per la nuova registrazione, in numero corrispondente alle esigenze aziendali.

• Ogni registrazione dovrà essere riportata (si suggerisce il termine di 48 ore da ogni trattamento), comunque entro e non oltre 30 giorni dall'utilizzo del prodotto.

- Il registro dei trattamenti, per motivi sanitari e di tutela dell'ambiente (art. 17 D.Lgs n. 194/95), deve essere conservato per 3 anni successivi all'anno di compilazione in modo ordinato e corretto presso l'Ente o l'Azienda dove si utilizzano i prodotti fitosanitari e tenuto a disposizione delle Autorità di controllo.
- Insieme al "Registro" dovranno essere conservate anche in copia, ai sensi dell'art. 42 del DPR n° 290 del 23.04.2001, le bolle e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari.
- Il registro dei trattamenti va compilato in ogni sua parte dal titolare dell'Ente o dell'Azienda che lo detiene o da suo delegato. Sono esonerati dalla compilazione coloro che effettuano trattamenti relativi ad *uso domestico e per autoconsumo, oltre i soggetti che sono tenuti alla compilazione di altri registri (in base alla normativa comunitaria), sempre che siano riportate tutte le informazioni di cui all'art. 42 comma 3 del DPR n° 290/2001.*
- I trattamenti effettuati da imprese che operano per conto terzi devono essere riportati nel registro, sulla base della documentazione rilasciata dalla persona che ha eseguito l'intervento fitosanitario (scheda E); oppure il terzista annoterà direttamente i singoli trattamenti controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
- Le registrazioni devono essere leggibili e non sono possibili cancellazioni. Le eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito e quello di rettifica siano leggibili.

Il registro dei trattamenti assume valore di documentazione ufficiale ai sensi della normativa vigente in materia.

Lo smarrimento o la distruzione del "Registro" dovranno essere immediatamente comunicati al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a rilasciarne nuova copia.




scheda A

DATI ANAGRAFICI AZIENDA/ENTE

Ditta/Ente: _____
(indicare la ragione sociale con nome e cognome del legale rappresentante)

Indirizzo: _____ Prov. _____ CAP _____
(della sede legale)

Partita IVA/C.F.: _____ Telefono: _____



(stampo)

SEDI ATTIVITA' *(indicare la località in cui viene effettuato il trattamento):*

Comune _____ Via _____

Comune _____ Via _____

Comune _____ Via _____

Personale in possesso del patentino operante in azienda (DPR n° 290/01 art. 25):

_____ *(nome e cognome)* _____ *(n° patentino)* _____ *(data rilascio o rinnovo)*

_____ *(nome e cognome)* _____ *(n° patentino)* _____ *(data rilascio o rinnovo)*

Firma del Legale Rappresentante



scheda B

USO AGRICOLO

TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

ANNO: _____

COLTURA _____
VARIETA' RIFERIMENTO _____
SUPERFICIE in ettari _____
 DATA SEMINA O TRAPIANTO _____
PROTETTA LI _____
 DATA INIZIO FIORITURA _____
PIENO CAMPO LI _____
 DATA INIZIO RACCOLTA _____

DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA litri o chili	SUPERFICIE TRATTATA ettari	AVVERSITA' CHE RENDE NECESSARIO IL TRATTAMENTO	NOME DI CHI EFFETTUA IL TRATTAMENTO (1)	NOTE

(1) Se compilata dal "terzista", questi apporrà timbro e firma.



USO EXTRAGRICOLO

scheda C

TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI

ANNO: _____

DATA	NOME COMMERCIALE PRODOTTO FITOSANITARIO	QUANTITA' IMPIEGATA litri o chili	SUPERFICIE TRATTATA ettari	AMBITO DI UTILIZZO (1) (indicare la lettera)	AVVERSITA' CHE RENDE NECESSARIO IL TRATTAMENTO	NOME DI CHI EFFETTUA IL TRATTAMENTO (2)

(1) indicare se : A= Aree incolte (es. bordi stradali, aree ferroviarie, aree rurali o civili incolte, argini, fossi ecc.) ; B= Piantie floreali;
C=Piantie ornamentali; D=Prati e tappeti erbosi

(2) Se compilata dal "terzista", questi apporrà timbro e firma



Allegato alla OGR

n. del

21 GEN. 2003

Scheda E

TRATTAMENTO CON PRODOTTI FITOSANITARI
 EFFETTUATO DA "TERZISTA"

ANNO: _____

Ragione sociale:	
Indirizzo :	
Capitale sociale:	
P.IVA:	
Registro imprese di	In. iscrizione

Spett.le ⁽¹⁾

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO CON PRODOTTI
 FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Autorizzazione ⁽²⁾ rilasciata da in data

Titolare autorizzazione ⁽³⁾

Tipo di coltura trattata Estensione in ettari

Nome del prodotto utilizzato ⁽⁴⁾

Quantità Kg. Litri

Data inizio trattamento Data fine trattamento

Data

Firma ⁽⁵⁾ Per ricevuta ⁽⁶⁾

NOTE

- (1) Dati azienda committente
- (2) "Patentino"; da compilarsi solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti molto tossici o nocivi.
- (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
- (4) Denominazione commerciale.
- (5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.
- (6) Firma legale rappresentante azienda committente.



NORME IGIENICO SANITARIE36
n.

del 31 GEN. 2003

I prodotti fitosanitari sono sostanze pericolose: è necessario che tutti coloro che li manipolano siano al corrente dei rischi connessi con il loro uso. Per questo motivo si dovranno leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle etichette.

Le intossicazioni croniche (cioè quelle dovute ad esposizioni prolungate a quantità poco rilevanti di sostanza tossica) iniziano con disturbi lievi quali nausea, stanchezza, perdita di appetito ecc., spesso non immediatamente attribuiti alle sostanze tossiche manipolate.

Se il lavoratore è dipendente deve essere sottoposto a visita medica periodica (eventualmente integrata da esami specifici) da parte del medico competente, a cura del datore di lavoro. E' buona norma che il lavoratore autonomo informi il proprio medico di base sulla sua attività comportante l'uso dei prodotti fitosanitari.

Quando si manipolano prodotti fitosanitari si devono seguire le seguenti norme di comportamento:

- ⇒ Indossare i dispositivi individuali di protezione –maschere con filtro A2P3, tuta confortante in cotone o altro materiale sintetico con cappuccio, guanti, stivali, ecc..
- ⇒ Preparare la miscela con la massima attenzione e senza bagnarsi.
- ⇒ Non mangiare, bere, fumare durante il trattamento.
- ⇒ Non irrorare colture estranee al trattamento.
- ⇒ Non interessare altre colture durante il trattamento.

In caso di incidente o sospetto avvelenamento acuto (stato di malessere generale poche ore dopo l'uso di prodotti fitosanitari) il soccorritore deve a sua volta seguire indicazioni, sottoelencate per aiutare correttamente l'infortunato:

- ⇒ chiamare il pronto soccorso ospedaliero e reperire la confezione del prodotto fitosanitario usato;
- ⇒ indossare adeguati dispositivi individuali di protezione;
- ⇒ allontanare la persona contaminata dal luogo dell'incidente e, in relazione al motivo dell'intossicazione:
 - in caso di INALAZIONE portare il soggetto in zona aerata e aprire i vestiti;
 - in caso di contaminazione CUTANEA, togliere gli abiti, lavare abbondantemente la persona contaminata con acqua e sapone senza strofinare; se è colpita la regione OCULARE, procedere a ripetuti e prolungati lavaggi (10-15 min.) senza strofinare;
 - in caso di INGESTIONE, coricare il soggetto su un fianco per evitare il soffocamento al verificarsi di vomito spontaneo;
- ⇒ Non somministrare latte ed alcool;
- ⇒ NON ADOTTARE COMUNQUE RIMEDI O EFFETTUARE MANOVRE SE NON SI E' PARTICOLARMENTE ESPERTI IN MATERIA.

Le confezioni dei prodotti fitosanitari consumati vanno smaltiti come rifiuti speciali dopo adeguato risciacquo e conseguente suo riutilizzo nella miscela da distribuire nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n° 1261 del 20.04.1999.

L'eventuale miscela avanzata o i liquidi di lavaggio delle attrezzature NON vanno scaricati sul terreno, fossi, corsi d'acqua.

- I RESIDUI DEI FITOFARMACI (miscela o prodotto concentrato) NON UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE CONSERVATI ESCLUSIVAMENTE NEI CONTENITORI ORIGINALI.
- IN OGNI CASO, MAI VERSARE PRODOTTI FITOSANITARI O LORO DERIVATI IN CONTENITORI DI ALIMENTI (es. bottiglie di bibite). PUO' ESSERE UN ERRORE MORTALE.
- CONSERVARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN APPOSITI LOCALI ED ARMADIETTI ESCLUSIVI CON ETICHETTA DISTINTIVA.

Numero telefonico del CENTRO ANTIVELENI dell'Ospedale Niguarda di Milano: 02/66101029



Il P.Re.Fit. - PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SUL COMMERCIO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il D.M. della Salute del 09.08.2002 "Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002 - 2006", prevede le modalità ed i criteri operativi che le Regioni e le Province Autonome devono seguire per l'attuazione dei singoli Piani regionali riguardanti tale controllo.

Il Piano regionale annuale di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari (P.Re.Fit.) sarà pertanto definito dalla Regione Veneto sulla base dell'art. 17 del D.Lgs. n° 194/95 e del D. M. della Salute del 09.08.2002 appena citato.

Tale proposta è ora delineata nei suoi elementi fondamentali e potrà venire ulteriormente affinata e completata negli elementi particolari per acquisire una veste operativa attraverso il lavoro del Comitato Tecnico Progettuale.

Il P.Re.Fit. realizza quindi l'obiettivo di attuare sul territorio regionale un sistema di controllo:

- a) del commercio dei prodotti fitosanitari
 - presso i locali di deposito e vendita
 - sull'adeguatezza di etichettatura e confezionamento dei prodotti
 - sul rispetto della composizione rilevata con quella registrata
- b) dell'impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori.

a. Il controllo sul commercio dei prodotti fitosanitari

Nell'ambito dei controlli sul commercio dei prodotti fitosanitari i locali nei quali effettuare il sopralluogo ispettivo saranno:

- i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono i prodotti fitosanitari
- i locali di deposito e gli esercizi di vendita autorizzati

A tal proposito l'elenco dei locali di deposito e degli esercizi di vendita dovrà essere compilato ed aggiornato costantemente dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente.

Il sopralluogo ispettivo comprende:

- la verifica del possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti presso i depositi di smistamento degli stabilimenti di produzione;
- la verifica degli imballaggi e delle etichette dei prodotti fitosanitari;
- la verifica delle modalità di conservazione e trasporto;
- la verifica dei locali di deposito e vendita per accertare il rispetto delle disposizioni in materia (Circolare Ministero della Sanità n° 15/93), incluse le prescrizioni circa le modalità di conservazione dei prodotti indicate nelle etichette autorizzate;
- il campionamento per la verifica del contenuto del prodotto fitosanitario e l'accertamento della corrispondenza tra contenuto del prodotto stesso e prodotto autorizzato.

Per quanto riguarda la frequenza delle ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita, il D.M. della Salute del 09.08.2002 indica in almeno un sopralluogo ispettivo all'anno - sulla media di tre anni - la soglia minima da rispettare. Pertanto, su tale indicazione, si stabilisce che per l'anno 2003 dovranno essere controllati almeno 1/3 degli esercizi suddetti.

Ogni Azienda ULSS, in relazione all'organizzazione interna del rispettivo Dipartimento di Prevenzione e in base alle effettive dimensioni del fenomeno connesso alla vendita ed impiego dei prodotti fitosanitari nel territorio di propria competenza, curerà il rispetto di detta indicazione, al fine di favorire la realizzazione ed il completamento del P.Re.Fit.

Il campionamento per la verifica del contenuto del prodotto fitosanitario e l'accertamento della corrispondenza tra contenuto del prodotto stesso e prodotto autorizzato viene effettuato secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 del DPR n° 290/2001 e nel rispetto delle indicazioni illustrate nell'Allegato 1 del Decreto del Ministro della Salute del 09.08.2002.

Le sedi dei campionamenti dovranno essere i depositi di smistamento presso gli stabilimenti di produzione ed i depositi all'ingrosso di prodotti fitosanitari.

Ciascuna ispezione o campionamento dovrà risultare da apposito verbale.

I campionamenti verranno effettuati secondo una distribuzione provinciale che verrà determinata con delibera di Giunta su proposta del Comitato Tecnico Progettuale.



b. Il controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari

Le esigenze derivanti da una corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, nel rispetto della salute delle persone e di tutela dell'ambiente, richiedono che i controlli effettuati debbano essere previsti sia in riferimento alle attività agricole quanto verso le attività extragricole che comportano l'uso di tali sostanze.

Pertanto, nel prevedere una distribuzione territoriale dei controlli in modo proporzionale alla effettiva presenza nei vari ambiti di competenza delle Aziende ULSS di esercizi commerciali preposti alla vendita di prodotti fitosanitari, si dovrà prevedere anche un numero congruo di ispezioni in ambito extragricolo.

I luoghi presso i quali effettuare i controlli saranno:

- in campo aperto, o in ambiente confinato quali serre, al momento dell'impiego dei prodotti fitosanitari, nei confronti degli operatori aziendali, dei contoterzisti o di operai della ditta specializzata;
- in campo aperto, o in ambiente confinato, quali serre, successivamente all'impiego;
- in azienda, sia agricola che nell'ambito di attività extragricole (es. verde pubblico, manutenzione dei bordi stradali e ferroviari, ecc.).

Il sopralluogo ispettivo eseguito in campo aperto o in ambiente confinato al momento dell'impiego comprende:

- a) la verifica dell'idoneità dei mezzi di protezione individuale utilizzati dall'operatore mentre sta effettuando i trattamenti;
- b) la verifica del rispetto delle prescrizioni operative precisate sulle etichette autorizzate.

Il sopralluogo ispettivo eseguito in campo aperto o in ambiente confinato successivamente all'impiego comprende:

- a) la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza ove disposti o prescritti, in relazione anche ai dati riportati nel "Registro dei trattamenti".

Il sopralluogo ispettivo eseguito nell'azienda (anche in relazione a trattamenti effettuati da contoterzista) comprende:

- a) la verifica del possesso del patentino da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari;
- b) la verifica dell'idoneità dei mezzi di protezione individuali presenti in azienda;
- c) la verifica dell'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego dei prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;
- d) la verifica dell'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari;
- e) la verifica dell'idoneità delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) la verifica della corretta tenuta del "Registro dei trattamenti";
- g) la verifica dell'idoneità dei depositi delle derrate immagazzinate;
- h) la verifica che siano stati adottati provvedimenti cautelativi nei confronti della popolazione quali l'affissione di cartelli di divieto di accesso o la recinzione della zona interdetta.



La determinazione del numero di ispezioni che dovranno essere eseguite terrà conto dell'ambito territoriale, della prevalente tipologia delle aziende e delle attività produttive esistenti sul territorio e dei trattamenti in esso effettuati.

I risultati saranno presentati utilizzando i moduli allegati al D.M. della Salute del 09.08.2002 e andranno indirizzati all'Autorità regionale individuata con successivo atto deliberativo della Giunta Regionale.

Altri campi d'indagine rientranti nel piano annuale, verranno precisati con successivo provvedimento della Giunta Regionale, tenendo presente in particolare la necessità di verificare lo stato di salute degli utilizzatori i prodotti fitosanitari.

È fondamentale, inoltre, che i casi sospetti o accertati di intossicazione acuta da fitofarmaci vadano opportunamente denunciati dalle strutture territoriali di Pronto Soccorso e dagli Ospedali ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

Con apposito provvedimento regionale verrà approntato un piano regionale di rilevazione dei casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari e di individuazione di patologie correlate all'uso di fitosanitari. I risultati verranno utilizzati in ambito regionale, nonché ai fini stabiliti dalla vigente normativa nazionale.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS ed i Dipartimenti provinciali dell'ARPAV vengono fin d'ora individuati quali strutture chiamate a realizzare sul territorio la fase operativa del Piano annuale di controllo sulle attività di vendita e di impiego dei prodotti fitosanitari.

Le risorse finanziarie necessarie sia per l'attuazione del Piano, sia per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità regionale - di cui al paragrafo successivo - verranno quantificate ed individuate mediante provvedimento regionale.



AUTORITA' REGIONALE

(Art. 42, c. 1 DPR n° 290/2001 e D.M. Salute 09.08.2002)

L'Autorità regionale prevista dall' art. 42 del DPR n° 290/2001 è indicata quale soggetto a cui dovranno pervenire tutti i dati provenienti dalle Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. e relativi al Piano annuale di controllo.

La stessa Autorità, che verrà individuata mediante successivo provvedimento della Giunta Regionale, trasmetterà tutti i dati opportunamente rielaborati al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole, così come previsto dall'art. 42 del DPR n° 290/2001 citato e dal D.M. della Salute del 09.08.2002.

L'individuazione dell'Autorità regionale prevista nell'art. 42 del DPR n° 290/2001 rappresenta uno strumento strategico per favorire un autonomo sistema di gestione regionale dei dati per il monitoraggio delle dinamiche relative ai vari aspetti – quantitativi e qualitativi – che caratterizzano la realtà riguardante l'immissione in commercio, la vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nella nostra Regione.

Da tali informazioni potranno derivare infatti utili indicazioni che consentiranno l'adozione di interventi correttivi e di misure appropriate di prevenzione, volte a tutelare la salute delle persone e l'ambiente in cui le stesse vivono.

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Il Progetto Regionale FAS prevede una serie di iniziative che comprendono la formazione e l'aggiornamento dei venditori e degli operatori delle strutture sanitarie ma anche l'informazione della popolazione e la comunicazione.

I venditori e gli utilizzatori i prodotti fitosanitari potranno conoscere ogni iniziativa che viene adottata in materia e disporre della modulistica in qualsiasi tempo. Proprio per facilitare la diffusione del "Registro dei trattamenti" e dei moduli di domanda per il rilascio del certificato di abilitazione e autorizzazione è stato creato un sito dedicato ai fitosanitari.

Al momento è disponibile sia per la consultazione che per la stampa del "Registro" e le relative le schede all'indirizzo Internet:

<http://www.regione.veneto.it/settori/documento.asp?DocID=1327>

In tempi brevi verranno poi inseriti i moduli dei certificati di abilitazione e di autorizzazione alla vendita e all'utilizzo che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS devono rilasciare e che potranno essere facilmente stampati.

All'interno del Comitato Tecnico Progettuale, un gruppo ristretto sta elaborando un manuale didattico che potrà contribuire alla formazione dei venditori e che verrà consegnato a quanti parteciperanno ai corsi di formazione.

In prospettiva potrà essere elaborato un diverso manuale, più semplice, rivolto alla popolazione, ed in particolare a coloro che per passatempo svolgono attività di giardinaggio, con semplici indicazioni di comportamento e misure di prevenzione per evitare possibili danni conseguenti ad un uso improprio o errato di questi prodotti.

Al fine di realizzare un efficace coinvolgimento degli operatori ed affinché si possa pervenire ad una generale e corretta compilazione del "Registro" si intende a breve avviare un'iniziativa di propaganda e sensibilizzazione per rendere consapevoli gli operatori dell'importanza e del significato insiti nel "Registro dei trattamenti".

A questo proposito verranno stampate apposite cartelline contenenti il Registro dei trattamenti e un manifesto che verrà affisso presso le rivendite, i Comuni, le Aziende ULSS e che per contenuto del messaggio riportato, impostazione grafica e diffusione, servirà ad informare sull'avvio della prassi di compilazione del "Registro".

Sarà predisposto anche un manifesto, con l'obbiettivo di promuovere il progetto FAS.

Si procederà inoltre alla distribuzione delle copie del "Registro" a coloro che sono tenuti all'obbligo della compilazione tramite gli Enti e le altre istituzioni, pubbliche o private interessate, quali i Dipartimenti delle Aziende ULSS e le Associazioni di categoria.

A tal fine le varie Associazioni di categoria saranno coinvolte nel breve periodo in un processo di diffusione e di informazione che permetterà di rendere disponibili copie del "Registro" nel numero necessario per la sua puntuale compilazione.



